


COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE – C.O.S.A.P.**

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.33 del 08/06/2017



INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
TITOLO II – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2 – Concessioni/Autorizzazioni
Articolo 3 - Domanda per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
Articolo 4 – Depositi cauzionali
Articolo 5 – Rilascio della concessione/autorizzazione
Articolo 6 – Titolarità dell'autorizzazione/concessione
Articolo 7 – Obblighi del concessionario
Articolo 8 – Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione
Articolo 9 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
Articolo 10 – Rinnovo della concessione/autorizzazione
Articolo 11 – Occupazioni d'urgenza
Articolo 12 – Occupazioni abusive
TITOLI III – DISCIPLINA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 13 – Oggetto del canone
Articolo 14 – Esenzioni
Articolo 15 – Soggetti attivi e passivi del canone
Articolo 16 – Durata delle occupazioni
Articolo 17 – Suddivisione del territorio comunale
Articolo 18 – Entità dell'occupazione
Articolo 19 – Coefficiente di valutazione economica
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 21 – Determinazione delle tariffe
Articolo 22 – Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relativa superficie
Articolo 23 – Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici pubblici servizi
Articolo 24 - Riduzioni
Articolo 25 – Maggiorazioni
Articolo 26 – Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 27 – Sanzioni
Articolo 28 – Diffida ad adempiere
Articolo 29 – Riscossione coattiva
Articolo 30 – Rimborsi
Articolo 31 – Autotutela
Articolo 32 – Contenzioso
Articolo 33 – Funzionario Responsabile del canone
Articolo 34 – Privacy
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 35 – Disciplina transitoria
Articolo 36 – Entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, disciplina le occupazioni di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti nel successivo comma 3), ed il relativo canone.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di autorizzazione/concessione, i criteri di determinazione e di applicazione del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Con l'espressione "suolo pubblico", "spazio pubblico" ed "area pubblica" si intendono i luoghi, il suolo, soprasuolo e sottosuolo di proprietà pubblica appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, quelli in regime di concessione amministrativa a favore del Comune per la durata della concessione stessa e quelli di proprietà privata sui quali si sia costituita servitù di pubblico passaggio nei modi e nei termini di legge.
4. Per "occupazione" si intende la sottrazione, anche senza titolo, delle aree e degli spazi pubblici all'uso della collettività, alla quale sono per natura destinati, per il vantaggio specifico di singoli soggetti. L'occupazione comprende sia la superficie sia gli spazi sovrastanti e sottostanti al suolo.
5. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito dell'occupazione nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

TITOLO II AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Concessioni / autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ed esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal competente ufficio del Comune su richiesta dell'interessato, anche in caso in cui l'occupazione sia esente da canone, eccettuati i casi di occupazione occasionale o previsti espressamente nel presente regolamento.
2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono altresì subordinate alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali di polizia urbana, dei mercati, di igiene e di edilizia nonché alle norme del Codice della Strada e alle altre eventuali disposizioni legislative e regolamentari che riguardino la materia.
3. L'autorizzazione è prevista per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo. La concessione è prevista per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo, con o senza impianti od opere. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, realizzate a seguito del rilascio di atto di

- concessione, avendo, comunque, durata non inferiore all' anno. Sono temporanee, invece, le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all' anno.
4. Non è richiesta l' autorizzazione/concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, per le occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico di durata non superiore a 2 ore qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero a 6 ore per operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Resta comunque l'obbligo a carico dell'occupante di comunicare l'occupazione all'Ufficio Polizia Municipale e richiedere le eventuali altre autorizzazioni agli uffici comunali.
 5. Per i venditori ambulanti partecipanti al mercato senza assegnazione di posto fisso, ai quali non è possibile rilasciare preventivamente l' apposita autorizzazione, essendo l' occupazione stessa subordinata alla disponibilità di spazi da verificarsi per ogni singolo mercato, detta autorizzazione è validamente sostituita dalla quietanza di versamento del canone.

Art. 3 - Domanda per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche di cui all' art. 2, deve preventivamente presentare la domanda diretta al competente ufficio comunale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione. La domanda, che va redatta in carta legale (fatti salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dalla Legge), deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l' indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale; nel caso di diverso richiedente, la denominazione o ragione sociale, al sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell' amministratore anche di fatto;
 - b) l' ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare,
 - c) la superficie o l' estensione lineare che si intende occupare,
 - d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l' occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione,
 - e) l' oggetto dell' occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare;
 - f) la descrizione particolareggiata dell' opera da eseguire, se l' occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l' impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o dal legale rappresentante o amministratore.
 - i) Come allegato, la piantina dell' area che si intende occupare e/o eventuali grafici o disegni per le occupazioni che rivestono particolare importanza.
2. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l' inizio dell' occupazione,
 - b) per le occupazioni temporanee: almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l' inizio dell' occupazione.
3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti gli ulteriori documenti richiesti anche successivamente dal competente Ufficio Comunale ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell' esame della domanda.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione / autorizzazione è rilasciata, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati. Si considerano contemporanee le richieste ricevute al protocollo generale dell' ente nella stessa giornata.
5. L' Ufficio Tributi comunale predisporrà apposito modello di domanda, mettendolo a disposizione degli interessati sia presso l' ufficio, sia sul sito internet comunale. Le domande devono essere redatte conformemente al modello predisposto.
6. La domanda deve essere presentata anche se l' occupazione è esente dal pagamento del canone tranne nei casi specificati all' art. 2 comma 4.

Art. 4 - Depositi cauzionali

1. Nel caso di occupazioni comportanti da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o della autorizzazione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine in particolari circostanze che motivatamente lo giustifichino il Comune impone il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, a titolo cautelativo e garanzia dell' eventuale risarcimento, ovvero la predisposizione di idonea garanzia bancaria o assicurativa a mezzo di fidejussione escutibile a semplice richiesta. L' ammontare della cauzione è stabilito dal funzionario responsabile di concerto con il responsabile del servizio LL.PP., in misura proporzionale all' entità dei lavori e delle opere da realizzare.
2. La cauzione è vincolata all' adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita a lavori ultimati e regolarmente eseguiti.

Art. 5 - Rilascio della concessione / autorizzazione

1. Il funzionario responsabile, accerta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all' emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l' atto di autorizzazione/concessione ad occupare il suolo pubblico, previo il nulla osta del Responsabile del servizio LL.PP. attestante la disponibilità dell' area pubblica richiesta nonché la sua idoneità per la tipologia di occupazione richiesta, e in assenza di pareri negativi espressi ai sensi dell' art. 2 comma 2 del presente regolamento dai competenti responsabili di servizio, ai quali viene trasmessa la domanda di occupazione suolo pubblico dal protocollo.
2. I responsabili di cui al comma precedente, potranno anche dettare, per quanto di propria competenza, prescrizioni che dovranno essere puntualmente riportate nel provvedimento di autorizzazione/concessione.
3. Il suddetto nulla osta, i pareri negativi ed eventuali prescrizioni di cui ai commi precedenti dovranno pervenire al funzionario responsabile almeno 15 (quindici) giorni prima dell' inizio dell' occupazione permanente ovvero almeno 5 (cinque) giorni prima dell' inizio dell' occupazione temporanea. Nel caso in cui non vengano trasmessi pareri negativi entro tali termini, gli stessi si intendono positivamente espressi.
4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell' occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente di documentazione, il responsabile formula all' interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La richiesta interrompe i termini per il rilascio del provvedimento.
5. L' integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro il termine fissato con la comunicazione stessa. Il termine è di carattere perentorio.
6. Il funzionario responsabile, termina l' istruttoria entro 30 (trenta) giorni per le occupazioni permanenti e entro 15 (quindici) giorni per le occupazioni temporanee

- dal ricevimento della domanda al protocollo generale dell' Ente. Nel caso in cui siano necessari altre autorizzazioni o pareri di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al funzionario responsabile del procedimento tali autorizzazioni.
7. In base ai risultati dell' istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la concessione/autorizzazione, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC al richiedente con provvedimento motivato in caso di provvedimento negativo.
 8. Il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato in carta legale (fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Legge), deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o lineari) dell' occupazione;
 - la durata dell' occupazione, la frequenza dell' occupazione nonché eventuali fasce orarie e l' uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché le eventuali prescrizioni, alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione,
 - ove necessario i nulla osta degli enti proprietari delle strade se trattasi di occupazioni di suolo pubblico all' interne delle delimitazioni di centro abitato,
 - la nota analitica di determinazione del canone di concessione e le modalità di pagamento.
 9. L' obbligo di osservare quanto previsto dal Regolamento COSAP,
 9. L' autorizzazione / concessione comunale all' occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla stessa, dovendo procurarsi, sempre a sua cura, e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
 10. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto, tutte le spese relative sono a carico del concessionario.
 11. L' autorizzazione / concessione comunale s' intenderà sempre rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l' utente.
 12. L' autorizzazione/concessione viene accordata alle seguenti condizioni:
 - a) termine per la durata massima di 29 anni. Nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione/concessione riguardi aree che il Comune ha in concessione amministrativa, lo stesso non può in ogni caso non superare la durata della concessione a favore del Comune stesso,
 - b) con l' obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate,
 - c) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
 13. Non è richiesto il nuovo atto di concessione / autorizzazione nei casi di subingresso nella titolarità per le occupazioni di spazio pubblico, fermo restando l' obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone. In caso di subentro nell' occupazione in corso d' anno, non si dà luogo a duplicazione d' imposizione.
 14. Per le occupazioni di suolo pubblico con impalcature e cantieri per l' esercizio dell' attività edilizia si applica, per i periodi di occupazione, quanto stabilito dall' art. 22, comma 6.
 15. La copia di ogni autorizzazione/concessione rilasciata verrà trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza all' Ufficio polizia Municipale, all' Ufficio tecnico, al Servizio Affari generali, e comunque a tutti i servizi interessati al provvedimento.

Art. 6 Titolarità dell' autorizzazione/concessione

1. I provvedimenti di autorizzazione/concessione all' occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, per cui non è consentita la cessione ad altri.

2. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, l' autorizzazione/concessione viene rilasciata all' associazione/soggetto di diritto che gestisce la manifestazione, e che cura, nell' ambito della manifestazione, la ripartizione del suolo ai soggetti aderenti all' iniziativa; al soggetto organizzatore della manifestazione fanno capo tutti gli obblighi conseguenti l' autorizzazione/concessione stessa.

Art. 7 - Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo del concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione / autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare. Durante l' esecuzione dei lavori annessi all' occupazione autorizzata, il concessionario deve osservare le norme tecniche previste in materia delle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. E' fatto, altresì, obbligo del concessionario, ove l' occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l' assetto dell' area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull' area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente, la cauzione disciplinata dall' art. 4 del presente regolamento.
3. Il concessionario deve mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Il concessionario è tenuto ad utilizzare in modo corretto l' area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l' esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, ovvero ai beni ed alle strutture.
5. Quando l' occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/92 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) è fatta salva l' osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal Relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 nr. 495 e successive modificazioni ed integrazioni) e in ogni caso l' obbligatorietà per l' occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi del provvedimento di autorizzazione / concessione.
7. Il concessionario, a richiesta del personale incaricato dall' amministrazione comunale, è obbligato ad esibire il provvedimento di autorizzazione / concessione di occupazione rilasciato.
8. Il concessionario è obbligato a versare il canone alle scadenze stabilite.

Art. 8 - Revoca, modifica e sospensione della concessione / autorizzazione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di autorizzazione/concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure stabilendo lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione, della sicurezza stradale, dell' igiene, dell' estetica e del decoro.
2. La revoca, la modifica, la sospensione dell' autorizzazione/concessione sono notificate all' utente con apposito atto.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, se non restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
4. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l' utilizzo dell' area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o da altri Enti Pubblici Territoriali o per motivi di ordine pubblico o pubblico interesse o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio: incendi, frane, nevicate, terremoti).
5. In caso di revoca dell' autorizzazione/concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune; in mancanza vi provvede il comune a spese del concessionario.

Art. 9 – Decadenza ed estinzione della concessione / autorizzazione

1. La decadenza della concessione / autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l' utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico connesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione / autorizzazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall' atto di concessione / autorizzazione;
 - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
 - e) per sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Le autorizzazioni/concessioni di occupazione suolo pubblico si estinguono:
 - a) per decesso del titolare,
 - b) per rinuncia del titolare,
 - c) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle autorizzazioni/concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica, hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione del suolo, non incidendo sull' autorizzazione all' esercizio dell' attività commerciale.

Art. 10 - Rinnovo della concessione / autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata, con le stesse modalità previste dall' art. 3 del presente regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli stessi estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dall' art. 5 del presente regolamento.

5. Il procedimento attivato con la domanda segue, per le occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia che si protraggono oltre la data del 1 luglio e del 1 dicembre, quanto stabilito dall'art. 22 comma 6.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
7. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita comunicazione di subentro indicando gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo.
8. Il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione quale parte cedente. Il subentrante delle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
9. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 11 - Occupazioni d'urgenza

1. L'occupazione in caso di emergenza che non permetta indugi può essere effettuata anche in assenza della prescritta autorizzazione, la quale dovrà comunque essere rilasciata a sanatoria, fermo restando l'obbligo di comunicazione immediata da parte dell'occupante in modo da permettere al Comune di accertare le condizioni di urgenza e di indicare eventuali prescrizioni.
2. L'occupazione deve comunque rispettare tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alla circolazione e viabilità, deve rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. nr. 285/1992 e dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 12 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, l'occupante, previa constatazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. L'ingiunzione di adempiere e l'avviso di inizio dei lavori di ufficio devono essere notificati ai sensi di legge.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficio, equiparate a quelle connesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 2 volte l'ammontare del canone dovuto,

ferme restando quelle stabilite dall' art. 20, commi 4 e 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285.

6. Ai fini dell' applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l' abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell' occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell' anno in cui è stata accertata.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione / autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune nonché quelle realizzate su aree in regime di concessione amministrativa a favore del Comune per la durata della concessione stessa.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1), effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone di concessione (COSAP) ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 14 - Esenzioni

1. Il canone non è applicabile alle seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
 - b) occupazioni di qualsiasi natura effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni e loro consorzi e da Enti religiosi per l' esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - c) occupazioni da chiunque realizzate per finalità specifiche di beneficenza, assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica nell' ambito dell' oggetto della loro attività e delle loro finalità; l' esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l' occupazione e la finalità specifica , pertanto la stessa non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
 - d) occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - e) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo, furgone o altra struttura mobile senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce, occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale (o, se non previste da tale regolamento, non superiore a 60 minuti) e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, altri beni o persone.

- g) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap e comunque sia tutte le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a due ore;
- k) occupazioni momentanee e/o occasionali con fiori, piante ornamentali e panchine all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e facilmente movibili;
- l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civile o religiose;
- n) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- o) occupazione del sottosuolo stradale con allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione di fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché le occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità o pubblico interesse;
- r) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi, mercati coperti, impianti pubblicitari, impianti sportivi etc.);
- s) occupazioni effettuate da parte di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori pubblici per conto dell'Amministrazione Comunale;
- t) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq. Per le occupazioni superiori a tale misura è tassata l'intera superficie risultante dall'autorizzazione/concessione;
- u) occupazioni realizzate per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni turistiche organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti o promosse da altri soggetti in collaborazione con il Comune a condizione che dette aree non siano destinate ad attività di vendita; l'organizzazione o la collaborazione dovrà essere prevista con delibera della Giunta Comunale.
- v) realizzate per lo svolgimento delle Fiere Promozionali individuate nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche da chiunque realizzate solo per la parte non finalizzata ad attività commerciali.

Art. 15 - Soggetti attivi e passivi del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto materiale.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell' occupazione con vincolo di solidarietà tra gli stessi.
3. Sono comunque considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purchè il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

Art. 16 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate con o senza manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all' anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall' atto di autorizzazione, è inferiore all' anno anche se ricorrente.
4. Fatto comunque salvo il limite di cui sopra e quello previsto dall' art. 5 comma 12 lettera a), il periodo di validità della concessione è determinato tenuto conto della richiesta e della contemperazione della stessa con le esigenze di interesse pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, equità e trasparenza nell' uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità.
5. Ai fini dell' applicazione del canone sono considerate temporanee:
 - a) le occupazioni di aree destinate dal Comune all' esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana o per periodi stagionali, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo di tempo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all' anno.
 - c) Sono considerate ricorrenti le occupazioni, le cui relative autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati compresi nell' anno, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 17 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all' importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie: fanno parte della I categoria le aree delimitate come centri abitati ai sensi del vigente Codice della Strada; fanno parte della II categoria le rimanenti aree.
2. Nel caso in cui l' occupazione ricada su spazio comprendente strade classificate in differenti categorie, ai fini dell' applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 18 - Entità dell' occupazione

1. Il canone si determina applicando la tariffa all' effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento della cifra contenente decimali all' unità superiore (ad esempio 1,37 mq. = 2 mq.). Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. La superficie eccedente i 1000 mq. sia per le occupazioni temporanee che permanenti è calcolata in ragione del 10%.

Art. 19 – Coefficiente di valutazione economica

1. Il coefficiente di valutazione economico dell' occupazione tiene conto del valore attribuito all' attività connessa all' occupazione nonché del sacrificio imposto alla collettività, ed è indicato analiticamente nella seguente tabella.

Tipologia di occupazione	Coefficiente di valutazione economica
Occupazione effettuate da esercenti il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli	1,20
Occupazioni antistanti pubblici esercizi con possibilità anche di somministrazione	1,18
Occupazioni per esposizione connesse ad esercizi commerciali antistanti	0,98
Occupazioni relative ad attività di promozione commerciale (solo attività espositiva o di propaganda esclusa la vendita diretta)	1,00
Occupazioni con chioschi destinati ad attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (bar, edicole, fiorai, ecc)	1,40
Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	1,30
Occupazioni con distributori di carburante	1,30
Impianti pubblicitari	1,00
Occupazioni di vendita artigianali con possibilità anche di vendita	1,10
Occupazioni non comprese nelle categorie di cui sopra aventi finalità economiche e commerciali	1,20
Occupazioni per attività edilizia	0,70
Occupazioni con parchi giochi, attività ginniche varie	0,80
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1,00
Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo e soprasuolo	0,70
Occupazioni per finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, sociale e sindacali, turistiche e per ogni altra attività senza scopo di lucro (attività di vendita)	0,20
Occupazioni relative nell' ambito di manifestazioni, intrattenimenti vari da associazioni senza scopo di lucro pro loco comportanti attività di vendita	1,10
Passi e accessi carrabili	0,70

2. Per le fattispecie di imposizione non espressamente previste si applica il coefficiente relativo alla voce più rispondente all' uso.

Art. 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell' occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell' occupazione;
- d) valore economico dell' area in relazione all' attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività.

Art. 21 - Determinazione delle tariffe

1. Le occupazioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe potranno essere aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale contestualmente all' approvazione del bilancio di previsione e comunque con determinazione del Responsabile del Servizio, rivalutate annualmente in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell' anno precedente.
3. L' omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l' applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 22 - Particolari tipologie di occupazione e criteri di determinazione della relativa superficie

1) Passi carrabili

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell' applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l' accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all' applicazione del canone.

Il pagamento del canone da diritto, previo pagamento dei relativi costi, al cartello recante il divieto di sosta e gli estremi della concessione rilasciata dal Comune. Ancorché non rientrino nella definizione di passo carrabile soggetta obbligatoriamente a canone, tutti i passi comunque carrabili possono essere volontariamente assoggettati al canone con conseguente apposizione del cartello rilasciato dal Comune. E' fatto divieto di utilizzare cartelli di divieto di sosta o che segnalano "passi carrabili", se non con il cartello ufficiale rilasciato dal Comune.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all' amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell' assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all' applicazione dello stesso, sia avvenuta l' affrancazione della TOSAP.

La superficie dei passi carrabili da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte dell' edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro convenzionale.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere

Per le occupazioni del soprasuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione in metri quadrati della loro proiezione a terra. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall' atto di

autorizzazione/concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo. Per le occupazioni di sottosuolo con cavi, condutture ecc realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alle condutture (tipo pozzetti, griglie ecc.):

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all' intera area di esercizio dell' attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4) Occupazioni nei mercati settimanali.

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall' atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

5) Occupazioni permanenti per attività commerciali in sede fissa.

Le occupazioni permanenti per attività commerciali in sede fissa, quali a titolo puramente esemplificativo, chioschi edicole, bar, distributori di carburante saranno concesse nel rispetto di tutta la normativa di settore mediante procedure ad evidenza pubblica, demandando ad appositi provvedimenti dell' ente, la puntuale disciplina del piano di localizzazione delle occupazioni e dei criteri per la selezione del concessionario.

6) Occupazioni con impalcature e cantieri per l' esercizio dell' attività edilizia.

a) Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all' esercizio dell' attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall' atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

b) Nei centri storici dei paesi così come definiti dagli atti dell' Ufficio tecnico non potranno essere rilasciate autorizzazioni/concessioni nei seguenti periodi:

dal 1 dicembre al 7 gennaio,

dal 1 luglio al 31 agosto

su suolo pubblico così come definito all' art. 1 comma 2 ad eccezione delle occupazioni realizzate per causa di forza maggiore (incendi, frane, terremoti ecc) o per pubblica incolumità. Le occupazioni già esistenti dovranno terminare ed essere rimosse rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 giugno. Il Responsabile del servizio urbanistica edilizia ed amministrazione delle aree sciabili dovrà attestare quali occupazioni potranno essere realizzate per causa di forza maggiore.

c) Per esigenze particolari l' autorizzazione/concessione di suolo pubblico, nei periodi 01 dicembre 7 gennaio e 1 luglio 31 agosto, l' autorizzazione/concessione di suolo pubblico verrà rilasciata/negata solo previo esame della pratica da parte di una commissione comunale composta da:

Assessore Lavori Pubblici;

Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia ed amministrazione delle aree sciabili;

Responsabile U.O. Tributi.

d) Per le concessioni in essere alla data del 1 dicembre e 1 luglio le proroghe o i rinnovi potranno essere assentiti, solo per particolari esigenze e previo parere della

Commissione Comunale. La richiesta di rinnovo/proroga dovrà pervenire al Protocollo Generale dell' ente 5 giorni prima della scadenza.

7) Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi e firme. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione di suolo pubblico quando comportano il collocamento su un' area pubblica di banchi, tavoli, stands ecc. per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, sportive e sociali, senza scopo di lucro.

E' facoltà del Comune vietare le suddette occupazioni per comprovati motivi di pubblico interesse, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni che si rendessero necessarie sotto il profilo del decoro, della viabilità e delle condizioni climatiche del Comune.

8) Esposizione di merci fuori dal negozio.

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti su un' area pubblica può essere rilasciata l' autorizzazione e/o concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme igieniche, delle condizioni previste dal Codice della Strada e comunque di tutta la normativa in materia. Per tali occupazioni la misura corrispondente alla superficie complessiva dell' area come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione.

9) Occupazione con sedie e tavoli o simili

Ai pubblici esercizi prospettanti su un' area pubblica può essere rilasciata l' autorizzazione e/o concessione di occupare suolo pubblico per collocare sedie e tavoli o simili, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, delle condizioni previste dal Codice della Strada e comunque di tutta la normativa in materia. Per tali occupazioni la misura corrisponde alla superficie complessiva dell' area come risulta dal provvedimento autorizzativi indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

10) Occupazioni di altra natura

Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell' occupazione.

Art. 23 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc e per quelle realizzate nell' esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura complessiva del canone annuo è determinata con tariffa che viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale contestualmente all' approvazione del bilancio da applicare ad ogni utenza, fermo restando che in ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46.
2. Il numero degli utenti è quello che risulta al 31 dicembre dell' anno precedente.
3. E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. Il canone di cui al comma 1) è aggiornato annualmente in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell' anno precedente.

Art. 24 - Riduzioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
 - a) Del 30% per le occupazioni temporanee con durata non superiore a 12 ore;
 - b) Del 42% per le occupazioni temporanee con durata non inferiore a 15 giorni; tale riduzione viene elevata al 55% nel caso in cui l'occupazione, avente comunque durata non inferiore a 15 giorni, costituisca pertinenza di un pubblico esercizio avente sede fissa nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano;
 - c) Del 50% per le occupazioni temporanee e/o permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo;
 - d) Del 70% per le occupazioni temporanee e/o permanenti con tende o simili;
 - e) Del 50% per le occupazioni temporanee e/o permanenti realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - f) Del 50% per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia;
 - g) Del 70% per le occupazioni effettuate per attività ginniche, parchi giochi;
 - h) Del 50% per le occupazioni artigianali comportanti la vendita;
 - i) Del 60% per le occupazioni permanenti con passi e/o accessi carrabili;
 - j) Dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - k) Dell'80% per le occupazioni realizzate per iniziative organizzate da Pro Loco, Associazioni di volontariato e del tempo libero, associazioni sportive, comitati paesani ecc, non rientranti nei casi di esenzione, ovvero del 50% se dette occupazioni comportano anche attività di vendita e/o somministrazione purchè finalizzate all'autofinanziamento di attività a scopo sociale e di interesse generale ma non di lucro. Inoltre per tali occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
 - l) Dell'80% per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Inoltre per tali occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
 - m) Del 50% per le occupazioni temporanee con carattere ricorrente, o che comunque abbiano durata superiore a 30 giorni, anche se non continuativi.
 - n) Del 20% per occupazioni permanenti di suolo pubblico con scale, depositi di legna da ardere, canne fumarie.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono cumulabili e si applicano in successione fra loro.
3. Le riduzioni di cui alle lettere b e m si applicano per tutto il periodo previsto nell'autorizzazione.

Art. 25 – Maggiorazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono maggiorate del 50% per le occupazioni realizzate in occasione di fiere patronali, di fiere promozionali, di fiere varie, valutato il beneficio economico ritraibile dalla specifica tipologia di occupazione.

Art. 26 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. Per gli anni successivi a quelli di rilascio della concessione il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il 1° giorno feriale successivo. Il canone deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta del Comune.
2. Il versamento del canone può essere effettuato direttamente alla Tesoreria comunale, su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Abetone Cutigliano – Servizio Tesoreria, tramite sistema bancario o comunque in tutte le altre modalità rese obbligatorie da norme statali. E' altresì ammesso il versamento direttamente nelle mani dell'agente contabile comunale che rilascia apposita quietanza di pagamento.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2), al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione e comunque non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o mercati non connesse ad alcun previo atto, il pagamento del canone può essere effettuato, contestualmente all'occupazione, mediante versamento diretto al personale incaricato, il quale rilascia ricevuta da apposito bollettario.
4. Il canone non è dovuto per importi fino a € 2,00.
5. Per importi superiori a € 250,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2), in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre.
6. L'importo del canone è arrotondato a un euro per difetto se la frazione è inferiore a € 0,50, per eccesso se è uguale o superiore.

Art. 27 - Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. Qualora le violazioni di cui sopra rappresentino anche violazioni delle disposizioni del codice della strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto codice.
3. L'occupazione considerata abusiva ai sensi dell'art. 12 è soggetta all'applicazione di un'indennità pari al canone previsto espressamente per la tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
4. Alle occupazioni abusive si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma precedente, né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D. Lgs. nr. 285/1992 e s.m.i.
5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. La sanzione irrogata è ridotta al 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere.
7. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:

- a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione/concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione,
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione/concessione fino alla data di effettivo pagamento.
8. Per ogni altra violazione al presente regolamento non espressamente prevista dal presente articolo o disciplinata da altra normativa, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis T.U.E.L. 261/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 300. Per l'applicazione della sanzione si segue il procedimento di cui alla Legge 689/81.

Art. 28 - Diffida ad adempiere

1. Il funzionario responsabile effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare, a mezzo diffida ad adempiere, le sanzioni amministrative e l'indennità per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 29.
3. La diffida ad adempiere al pagamento delle somme dovute deve essere notificata entro cinque anni dal momento in cui doveva avvenire il pagamento.
4. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a euro 10,00.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative maggiorazioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 nr. 639.
2. Le spese amministrative previste per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate al debitore, salvo diversa disposizione prevista dalla normativa in materia.

Art. 30 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento.
2. Sulle somme dovute e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano gli interessi legali a partire dalla data del versamento non dovuto.
3. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data della richiesta.
4. Non si procederà al rimborso qualora la somma complessiva da restituire sia inferiore o pari a Euro 10,00.

Art. 31 - Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del servizio quale compete la gestione del canone può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto, ovvero sospenderlo temporaneamente.

2. In pendenza di giudizio l' annullamento deve essere preceduto dall' analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell' Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario responsabile procede all' annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell' atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova dei pagamenti eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del canone;
 - e) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione dei regimi agevolativi.

Art. 32 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell' articolo 5 della legge 1034/1971.
2. Le controversie concernenti l' applicazione del canone di concessione restano riservate all' Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 33 – Funzionario responsabile del canone

1. Il funzionario responsabile del canone è di norma il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio, salvo diversa nomina del Sindaco, con proprio decreto. Al predetto funzionario sono attribuiti le funzioni e i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.
3. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima, è l' affidatario.
4. Il Servizio della Polizia Municipale vigila sull' applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

Art. 34 - Privacy

1. I dati acquisiti ai fini del rilascio dell' autorizzazione/concessione e dell' applicazione del canone sono trattati nel rispetto del D. Lgs. nr. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati all' espletamento dell' attività di accertamento e/o riscossione anche coattiva, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati nel rispetto del D. Lgs. nr. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova disciplina.
2. E' data facoltà al Funzionario Responsabile di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.
4. L'accertamento della T.O.S.A.P., i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data di abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati entro i termini di legge.

Art. 36 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente regolamento e le eventuali modifiche entrano in vigore ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 nr. 338 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 nr. 448. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.



Comune di Abetone Cutigliano



Provincia di Pistoia

ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – MODIFICHE

Ricevuta in data 01 giugno 2017 la proposta di deliberazione "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - modifiche."

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012.

Visto l'articolo 63 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che concede ai Comuni la facoltà di istituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. n. 507/1993, individuando i criteri per la determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'adozione del relativo regolamento.

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nr. 4 del 24.02.2017 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P. per il neo istituito Comune di Abetone Cutigliano.

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Modifiche"

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto.

ESPRIME

il proprio parere favorevole all'adozione dell'atto in oggetto.

Cutigliano, 03/06/2017

Il Revisore dei Conti

Rag. Francesco Mandorli
(Firmato digitalmente)